



# COMUNE DI GROSSETO

Settore Finanza, Patrimonio, Risorse Tecnologiche e Servizi alla Persona - Servizio Socio-Educativo

## BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2014

indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e s.m. che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, e della deliberazione G.R.T. n° 265 del 06.04.2009 che definisce i criteri di ripartizione di detto fondo per l'anno 2014.

### IL DIRIGENTE

#### RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

#### DESTINATARI E REQUISITI

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Grosseto nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alla Unione Europea. Possono altresì partecipare gli stranieri immigrati in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci (10) anni continuativi nel territorio nazionale o da almeno cinque (5) anni continuativi nella medesima Regione (Toscana) ai sensi della Legge n° 133 del 6/08/2008;
- titolarità di contratto di locazione per abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente, regolarmente registrato presso l'Ufficio delle Entrate, non avente natura transitoria, fatta eccezione per le tipologie di cui al D.M. 30/12/2002, limitatamente alle fattispecie recepite nell'accordo territoriale depositato presso il Comune di Grosseto in data 05/06/2003, prot. n° 58132; nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé ed il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spetanza; nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio;
- regolare assolvimento dei canoni e della imposta annuale di registro;
- non titolarità, di alcuno dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq per 1 persona; non inferiore a 45 mq per 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre;
- non titolarità, di alcuno dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore catastale delle classi della categoria A3 del Comune di Grosseto (media tariffe d'estimo € 101,57);

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	VANI CATASTALI
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 e oltre	7

- Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.
- Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi è convenzionalmente ridotto della metà.

- non titolarità, di alcuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso;
- valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, ai sensi del D. Lgs. 109/98 e del D. Lgs. 140/2000, non superiore a € 28.237,55;
- valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

	VALORE ISE	INCIDENZA CANONE/ VALORE ISE	
Fascia A	fino a € 13.035,88 (corrispondenti a due pensioni minime I.N.P.S. anno 2013)	Non inferiore al 14%	
	VALORE ISE €	VALORE ISEE €	INCIDENZA CANONE/ VALORE ISE
Fascia B	Da € 13.035,88 a € 28.237,55	non superiore a € 16.000,00	Non inferiore al 24%

I requisiti di cui al punto 9) si desumono dall'attestazione rilasciata dall'INPS.

Si ricorda che ai sensi del D. Lgs. n° 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n° 130/2000 e dal D.P.C.M. del 18 maggio 2001, l'attestazione ISE/ISEE, rilasciata dall'INPS, valevole per questo bando di concorso, è quella calcolata con il reddito complessivo, dichiarato ai fini IRPEF e contenuto nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. 730 o Modello Unico) oppure quello indicato dall'ultima certificazione sostitutiva (Modello CUD) se non è stata presentata tale dichiarazione. Per chi avesse già l'attestazione ISE - ISEE calcolata con il reddito 2012 ed ancora valida oppure quella calcolata con il reddito 2013, potrà utilizzarla ai fini di questo bando. In virtù di questo, si specifica invece che non saranno accettate le attestazioni ISEE calcolate con il reddito 2011.

L'attestazione ISEE dovrà essere rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) entro il termine di chiusura del bando, **PENA L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO**.

Il numero di protocollo definitivo, indicato sull'attestazione ISEE, andrà riportato, quando disponibile, sul modulo di domanda; in caso contrario basterà indicare il CAAF presso il quale è stata sottoscritta la dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE e la data. I Servizi Sociali provvederanno a verificare l'attribuzione del numero di protocollo definitivo attraverso la banca dati INPS.

Per quanto riguarda le persone che risultano a carico, ai fini IRPEF, di altro soggetto si ricorda che, ai sensi del D.P.C.M. del 18 maggio 2001, esse devono essere indicate nell'attestazione ISEE della persona di cui sono a carico, **anche se non compaiono nel suo stato di famiglia** perché residenti altrove. Pertanto, in questi casi l'attestazione ISEE da presentare, ai fini della concessione del contributo, è quella della persona della quale sono a carico.

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n° 265/2009 la concessione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del Responsabile del competente Servizio, attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte certa di sostentamento. Nella fascia A "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo. I requisiti di cui sopra devono permanere per tutto il periodo di corresponsione del

contributo.

La perdita di anche uno solo dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata al Comune competente e comporta l'esclusione del beneficiario a far data dalla perdita del requisito stesso.

I requisiti si riferiscono al nucleo familiare così come definito dal D. Lgs. 109/98 modificato dal D. Lgs. 130/2000, nonché dal D.P.C.M. 242/2001. I soli requisiti di cui al punto 1) 2) 3) si riferiscono al soggetto richiedente il contributo.

#### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, compilata unicamente **sui moduli predisposti dal Comune di Grosseto. Tali moduli saranno in distribuzione presso il Servizio Socio-Educativo, Via Damiano Chiesa, 4, a partire dal giorno 28/04/2014 sino al 28/05/2014.**

**Il modulo di domanda e il bando sono scaricabili anche sul sito Internet istituzionale del Comune di Grosseto al seguente indirizzo: [www.comune.grosseto.it](http://www.comune.grosseto.it) nella sezione bandi e gare.**

La domanda potrà essere presentata di persona al Servizio Socio-Educativo, in via Damiano Chiesa n° 4, esclusivamente dal 28/04/2014 al 28/05/2014 nei seguenti orari:

mattina dal LUNEDI' al VENERDI': h 10:00 - 12:30  
pomeriggio nei giorni di MARTEDI' e GIOVEDI': h 15:30 - 17:00

oppure inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:

**Comune di Grosseto - Servizio Socio-Educativo - Contributi affitto - Via Damiano Chiesa, 4 - 58100 Grosseto.**

Tale raccomandata dovrà essere spedita entro lo stesso termine (farà fede il timbro postale). In caso di presentazione della domanda al Servizio "Servizi Sociali", le stesse dovranno essere sottoscritte dal richiedente alla presenza dell'addetto incaricato.

Nel caso la domanda venga consegnata da persona diversa dal richiedente o spedita per posta, dovrà essere corredata della firma del richiedente, allegando fotocopia del documento di identità non scaduto del richiedente stesso.

Il Comune di Grosseto non si assume alcuna responsabilità per domande non pervenute a causa di inesatta indicazione del destinatario o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda dovrà contenere, pena esclusione, tutte le dichiarazioni utili alla verifica dei requisiti previsti per l'accesso. Saranno altresì escluse dal beneficio le domande prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. 18/05/01 e relativa attestazione ISE e ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda e calcolate con il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF relativo agli anni 2012 o 2013.

Nel caso di nuclei familiari che non hanno redditi soggetti ad IRPEF o IRAP e che hanno componenti del nucleo familiare percettori di redditi esenti dovrà essere dichiarato l'ammontare dei redditi esenti percepiti nell'anno 2013. Saranno inoltre escluse le domande prive di sottoscrizione.

#### ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti; ai sensi della D.D. n° 458/06 attribuisce i punteggi secondo i seguenti criteri di priorità sociale:

1. presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalle leggi 118/71, 18/80, 104/92 e assimilati, nonché del D.L. 509/81); punti 2
2. nucleo familiare monogenitoriale con presenza di minori a carico; punti 2
3. nucleo familiare con presenza di minori a carico; punti 1
4. nucleo familiare composto da soli anziani (ultrasessantacinquenni). punti 2

Le condizioni di cui ai punti 2 e 3 non sono fra loro cumulabili.

I concorrenti sono collocati nella fascia di riferimento (A o B), determinata sulla base del valore ISE della tabella, di cui al punto 9 dell'art. 1, secondo il punteggio conseguito e, in caso di parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente di incidenza percentuale del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE. A parità assoluta di condizioni, la posizione in graduatoria sarà determinata mediante sorteggio pubblico.

Il Comune, entro i 60 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande procede, avvalendosi di apposita Commissione interna, all'adozione della graduatoria provvisoria, suddivisa per fasce, secondo l'ordine dei punteggi e delle precedenze attribuite a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei tempi e dei modi per l'opposizione ed il nome del Responsabile del Procedimento è immediatamente pubblicata all'Albo online del Comune. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare ricorso.

Il Comune comunicherà ai soli concorrenti esclusi le motivazioni che hanno determinato il non accoglimento della domanda.

Ai sensi della Legge 241/90 il Comune, in sede istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile del Procedimento inoltra alla Commissione competente la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati, corredata delle relative domande.

La Commissione decide dei ricorsi entro i 15 giorni successivi.

La graduatoria generale, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito pari condizioni, è approvata con Determinazione Dirigenziale ed è pubblicata all'Albo online del Comune.

Il Comune verificherà, prima dell'erogazione del contributo, l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente e, nel caso di soggetti non assistiti dai Servizi Sociali procederà all'esclusione delle domande valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare (escluse quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF) con particolare riferimento alle situazioni con ISE zero ovvero inferiore o incongruo rispetto al canone per il quale chiedono il contributo.

Ai sensi del DPR n° 445/2000 il Comune procederà inoltre ad idonei controlli, a campione o su ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati.

**Sarà cura del Comune trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, con la debita documentazione, ai sensi degli artt. 4 comma 2 del D. Lgs. 109/98 e 6 comma 3 del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni.**

#### ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico viene calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul Valore ISE nei termini seguenti:

a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di € 2.325,00.

Il Comune si riserva, nel caso di risorse insufficienti a coprire il fabbisogno espresso, di erogare percentuali inferiori al 100% del contributo teorico spettante al fine di allargare la platea dei beneficiari ed assicurare in primis la totale copertura della fascia A e in subordine la copertura anche parziale della fascia B.

Il canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, di riferimento è quello che risulta dal contratto di locazione, debitamente registrato.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2014 ovvero dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva ed ha efficacia per l'anno 2014.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito proroga o rinnovo del contratto di locazione, il Comune erogherà il contributo con riferimento al periodo di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

Nel caso di stipula di nuovo contratto, in corso d'anno, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento di tali requisiti è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di consegna dell'alloggio.

Nel caso di decesso il contributo sarà assegnato al familiare che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 392/78.

Qualora non ricorra il caso previsto al comma precedente il Comune provvederà al calcolo del contributo, dovuto al concorrente deceduto, riferito al numero di mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede o agli eredi individuati secondo le disposizioni del codice civile. In questo caso gli eredi dovranno presentare apposita richiesta al Servizio "Servizi Sociali" del Comune.

Una volta approvata la graduatoria definitiva e soltanto dopo che la Regione Toscana avrà approvato il riparto delle risorse finanziarie fra i diversi Comuni, l'Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse certe per l'anno 2014, stabilirà, previo confronto con le OO.SS. degli inquilini, le percentuali di contributo da erogare. Subito dopo si provvederà a comunicare ai beneficiari l'entità del contributo annuale spettante, le modalità e i tempi di erogazione dello stesso.

Prima dell'erogazione del contributo il concorrente dovrà dimostrare il regolare pagamento del canone di locazione, producendo copia delle ricevute d'affitto. Nel caso di morosità i contributi integrativi destinati ai conduttori possono essere erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

L'erogazione può avvenire anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia dello stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria della morosità medesima con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, come previsto dall'art. 11, comma 3 della legge n° 431/98 modificato con legge n° 269/2004.

#### CONTROLLI

Il concorrente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari saranno trasmessi agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Saranno eseguiti controlli e erogate sanzioni secondo quanto previsto dal DPR 445/2000, dal D. Lgs. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dal DPCM n° 221/99 così come modificato dal DPCM n° 242/01.

Dichiarazioni false e mendaci sono penalmente perseguibili e comportano l'immediata decadenza dal beneficio e la revoca dei contributi già concessi.

Il Comune di Grosseto non si assume responsabilità per il mancato ricevimento di domande con inesatte indicazioni del destinatario, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi.

Il concorrente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Funzionario Responsabile dei "Servizi Socio - Educativi" del Comune di Grosseto, Loredana Cardì.